

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE
DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI E DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO
INTERREGIONALE GNSS TRA REGIONE LOMBARDIA, REGIONE PIEMONTE E REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

(Infrastruttura di Posizionamento Interregionale SPIN3)

TRA

la **Giunta regionale** – Regione Lombardia – nella persona del Direttore generale Territorio e Protezione civile, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;

E

La **Giunta regionale** – Regione Piemonte – nella persona del Responsabile della Direzione A16000 - Ambiente, Governo e tutela del Territorio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, piazza Castello n. 165 – Torino;

E

La **Giunta regionale** - Regione Autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione nella persona del Coordinatore del dipartimento innovazione e agenda digitale domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, piazza Deffeyes n. 1 – Aosta;

d'ora in avanti denominate, congiuntamente, Parti;

Premesso che:

- l'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva Europea 2007/2/CE istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Tale direttiva, nell'allegato tecnico I-D2.8.I.1, indica che il Sistema di riferimento Geodetico debba essere l'*European Terrestrial Reference System 1989* (ETRS89) in una delle sue realizzazioni (*European Terrestrial Reference Frame* - ETRF);
- alla Direttiva 2007/2/CE è stata data attuazione con il Decreto Legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010;
- il DPCM del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale" ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche adottino il Sistema di Riferimento Geodetico Nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 all'epoca 2008.0, per i rilievi, le realizzazioni cartografiche, i prodotti derivati da immagini aeree e satellitari, le banche dati geografiche e per qualsiasi documento o dato georeferenziato;
- la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta hanno provveduto a installare sui rispettivi territori reti *Global Navigation Satellite System* (GNSS), rendendo disponibili gratuitamente le elaborazioni dei dati relativi al fine di consentire il rilievo di precisione del territorio da parte di professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni;
- la Regione Lombardia e la Regione Piemonte con gli accordi di collaborazione siglati nel 2014 e nel 2017 hanno promosso la costituzione e la gestione di un sistema unitario di

posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio, denominato Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte-Lombardia (SPIN GNSS);

- la Regione autonoma Valle d'Aosta ha aderito all'Accordo con propria Delibera di Giunta n. 1681 del 29/11/2019;
- la rete SPIN3 GNSS, costituita da un centro di servizi condiviso e 39 stazioni collocate in Piemonte (21 stazioni), in Lombardia (15 stazioni) in Valle d'Aosta (3 stazioni), eroga i propri servizi di correzione agli utenti nel sistema ETRF2000 – all'epoca 2008.0, in accordo con le regole tecniche relative alle reti di stazioni permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale, di cui al DPCM 10 novembre 2011 sopracitato;
- la rete SPIN3 GNSS fornisce dati delle sue Stazioni Permanenti all'Istituto Geografico Militare per il mantenimento ed il ricalcolo costante della Rete Dinamica Nazionale nonché a enti di ricerca nazionali ed internazionali per scopi geodetici e scientifici;
- i servizi della rete SPIN3 GNSS sono risultati soddisfacenti e i fruitori sono in continuo incremento sia in Piemonte sia in Lombardia, sia in Valle d'Aosta;
- gli Accordi sopracitati pongono le basi per l'estensione di tale rete anche ad altre Regioni limitrofe.

Considerato che:

- il rilievo topografico di precisione è requisito indispensabile per permettere l'interoperabilità e la mosaicatura dei dati geografici tra regioni limitrofe, garantendo l'attuazione di quanto previsto dalla normativa;
- le Regioni ritengono fondamentale mantenere e rafforzare un'infrastruttura in grado di incrementare la qualità e la precisione dei rilievi topografici, alla base delle cartografie regionali, e pertanto migliorare quantità e qualità dei servizi forniti dall'infrastruttura, anche attraverso il suo sviluppo tecnologico;
- a questo scopo – nel 2021 - le apparecchiature delle 15 stazioni del territorio lombardo sono state completamente sostituite con nuovi apparati in grado di ricevere i segnali dei satelliti Galileo e BeiDou, acquistati con procedura di gara di appalto (FEC18/21);
- la qualità del servizio erogato trae beneficio da un unico centro servizi con una gestione unitaria e semplificata rispetto ai centri preesistenti.

Ritenuto necessario

rinnovare la collaborazione interregionale in essere volta allo svolgimento delle attività di interesse comune, che portino a realizzare in modo ottimale gli interventi previsti sull'infrastruttura in un'ottica di contenimento della spesa e semplificazione gestionale nonché amministrativa, garantendo - allo stesso tempo - maggiore qualità dei servizi erogati a cittadini, professionisti e imprese.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Accordo è lo sviluppo e la gestione integrata della rete, delle stazioni e del servizio di posizionamento *Global Navigation Satellite System* (GNSS), denominato alla data attuale "SPIN3" (Servizio di Posizionamento INterregionale).

Art. 2

Finalità

Le Parti perseguono le finalità comuni di:

- a. aumentare l'interoperabilità, l'accessibilità e la precisione dei dati relativi alla conoscenza del territorio;
- b. garantire la disponibilità di una rete GNSS pubblica per l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione di dati territoriali affidabili ed omogenei, secondo i parametri dettati dalla normativa in materia e dagli standard internazionali, in tutte le aree, comprese quelle meno abitate o caratterizzate da isolamento geografico;
- c. garantire la certificazione di qualità dei dati erogati;
- d. condurre e sviluppare una rete unica e omogenea a livello interregionale, al fine di mantenere le economie di scala rispetto alla gestione separata e offrendo - nel contempo - garanzie di qualità, omogeneità e continuità territoriale per l'utenza finale;
- e. promuovere l'accesso alle reti GNSS da parte dei tecnici che rilevano dati territoriali, attraverso una formazione tecnica e professionale che ne elevi i livelli di competenza, al fine di migliorare la qualità dei dati che confluiscono nei Sistemi Informativi Territoriali delle pubbliche amministrazioni;
- f. disporre delle serie storiche dei dati acquisiti per studi sulle dinamiche degli spostamenti della crosta terrestre e per analisi di subsidenza, finalizzati alla prevenzione dei dissesti, alla stabilità dei versanti e alla difesa del suolo;
- g. promuovere l'impiego delle opportunità offerte dalle reti di posizionamento di precisione in campi applicativi attualmente definiti non convenzionali ma che sono destinati ad uno sviluppo diffuso;
- h. promuovere la diffusione e l'utilizzo delle opportunità offerte dai nuovi sistemi di posizionamento satellitare e l'aggiornamento tecnologico;
- i. promuovere un piano di collaborazione macro-regionale che consenta il futuro coinvolgimento di altre regioni confinanti, con l'obiettivo di creare un modello nazionale di riferimento, finalizzato sia all'interscambio di dati territoriali rilevati dalle stazioni GNSS sia alla gestione unitaria delle reti, nel rispetto della prossimità territoriale e quindi nei limiti della convenienza e del risparmio di risorse.

Art. 3

Attività

La collaborazione fra le Parti comporta le attività di seguito indicate, ed esplicitate in dettaglio nell'Allegato Tecnico:

- a. la conduzione della rete interregionale SPIN3, realizzando tutte le possibili ottimizzazioni tecnologiche ed economiche delle infrastrutture preesistenti;
- b. la conduzione di un unico Centro di Calcolo per la gestione e la manutenzione della rete nonché per l'elaborazione dei dati di posizionamento resi disponibili all'utenza;
- c. l'erogazione pubblica di dati di posizionamento GNSS di qualità certificata e omogenei per gli ambiti territoriali di competenza delle Parti, compreso il supporto all'utenza, con modalità on-line e in post elaborazione;
- d. l'adeguamento costante della rete SPIN3 all'evoluzione degli standard tecnologici, oltre che alle normative nazionali e internazionali del settore;
- e. l'archiviazione delle serie storiche dei dati a 30 secondi, di interesse generale, ai fini del loro utilizzo per scopi applicativi e scientifici legati, ad esempio, allo studio della dinamica terrestre;
- f. lo sviluppo di opportune attività rivolte alla formazione tecnica e professionale, per migliorare la qualità dei dati che confluiscono nei Sistemi Informativi Territoriali delle pubbliche amministrazioni, mediante l'erogazione di momenti di formazione per il rilievo delle coordinate dei dati per l'utenza tecnica e professionale sia pubblica che privata.

Art. 4

Impegni delle Parti

1. Tutte le attività di comune interesse verranno sviluppate d'intesa tra le Regioni, escludendo ogni fine di lucro delle Parti, secondo quanto di seguito indicato.
2. La Regione Lombardia mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, comprensiva delle relative interconnessioni di rete e provvede a:
 - a. promuovere la conoscenza delle tecnologie e dei dati forniti verso le categorie professionali e le pubbliche amministrazioni;
 - b. organizzare momenti di formazione tecnica verso le strutture regionali ed enti locali;
 - c. verificare la qualità dei dati rilasciati, le funzionalità della rete e la soddisfazione degli utenti;
 - d. assicurare l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura di rete di proprietà, garantendo l'uniformità con gli standard adottati per la rete GNSS interregionale;
 - e. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo stesso Accordo.
3. La Regione Piemonte mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, il Centro di Calcolo e le relative interconnessioni di rete, avvalendosi del CSI-Piemonte quale ente strumentale, e provvede a:
 - a. gestire la rete di posizionamento interregionale unificata attraverso un unico Centro di Calcolo, che garantisce le attività di rilievo dei dati, di diffusione e di supporto agli utenti anche attraverso il sito web <https://www.spingnss.it>;
 - b. collaborare all'erogazione delle attività di formazione e di promozione della conoscenza della rete interregionale;
 - c. partecipare alle attività geodetiche nazionali relative alle reti di stazioni GNSS;
 - d. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo stesso Accordo.
4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, comprensiva delle relative interconnessioni di rete e provvede, tramite proprio personale o anche avvalendosi di enti o società strumentali, a:
 - a. promuovere la conoscenza delle tecnologie e dei dati forniti verso le categorie professionali e le pubbliche amministrazioni;
 - b. organizzare momenti di formazione tecnica verso le strutture regionali ed enti locali;
 - c. supportare il centro di calcolo unico per interventi di gestione operativa delle proprie stazioni di rete;
 - d. verificare la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione degli utenti;
 - e. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo stesso Accordo.
5. Le Parti, congiuntamente:
 - a. diffondono i dati della rete interregionale tramite i rispettivi siti istituzionali;
 - b. collaborano allo sviluppo tecnologico dell'infrastruttura interregionale, con particolare attenzione verso le evoluzioni dei sistemi di posizionamento GNSS, e in particolare del sistema europeo Galileo;
 - c. promuovono l'interoperabilità dei dati con altre regioni;
 - d. collaborano allo sviluppo di un piano di coinvolgimento di altre infrastrutture regionali con l'obiettivo di ampliare il sistema e renderlo sempre più strutturato e standardizzato;
 - e. definiscono strategie evolutive del sistema per l'adeguamento agli aggiornamenti tecnologici;
 - f. utilizzano i dati della rete interregionale per tutte le attività di interesse, quali ad esempio

rilievi topografici per l'aggiornamento cartografico, monitoraggio di dissesti o infrastrutture, studi sulla geodinamica finalizzati alla difesa del suolo, gestione delle risorse naturali e agricoltura di precisione.

Art. 5

Oneri finanziari e modalità di erogazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo:
 - a. la Regione Lombardia, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a mettere a disposizione della Regione Piemonte la somma annuale di euro 121.000,00, a titolo di mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di interesse comune previste nel presente Accordo per complessivi euro 242.000,00 su base biennale.
 - b. la Regione Piemonte, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a contribuire con la somma annuale di euro 133.000,00 alla compartecipazione dei costi necessari alla conduzione del sistema, per complessivi euro 266.000,00 su base biennale.
 - c. la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a mettere a disposizione della Regione Piemonte la somma annuale di euro 27.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di interesse comune previste nel presente Accordo per complessivi euro 54.000,00 su base biennale.
2. I contributi della Regione Lombardia e della Regione Autonoma Valle d'Aosta saranno erogati semestralmente a seguito della verifica della documentazione tecnico-amministrativa, consistente in relazioni analitiche provanti le attività svolte inerenti la conduzione della rete SPIN GNSS, l'assistenza utenti, le attività di formazione e quant'altro relativo al servizio stesso, attestata dal verbale del Tavolo Tecnico Direttivo, di cui all'art. 6 del presente Accordo.
3. I contributi previsti dall'Accordo sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972, qualificandosi come mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di comune interesse ai sensi dell'Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Art. 6

Attuazione dell'Accordo - Tavolo Tecnico Direttivo

1. Per l'attuazione dell'Accordo è istituito il Tavolo Tecnico Direttivo con il compito di monitorare l'andamento delle attività, indirizzare il loro sviluppo, definire eventuali rimodulazioni in corso d'opera.
2. Il Tavolo Tecnico Direttivo è costituito da un dirigente e da un funzionario appartenenti alle strutture organizzative competenti per materia di ciascuna Regione.
3. Il Tavolo Tecnico Direttivo è presieduto a rotazione da uno dei dirigenti, che assicura le funzioni di segreteria.
4. Le Parti comunicano reciprocamente i nominativi dei componenti del Tavolo Tecnico Direttivo a valle della firma del presente Accordo.
5. Il Tavolo Tecnico Direttivo può avvalersi, in accordo tra le Parti, di tecnici ed esperti qualificati in materia.
6. Il Tavolo Tecnico Direttivo si riunirà almeno una volta all'anno per la verifica, attestata dalla stesura di un apposito verbale, della documentazione tecnico-amministrativa. Copia di tale verbale, sottoscritto e firmato da tutti i membri del Tavolo è inviata alle Parti con lettera formale a cura del dirigente che presiede temporaneamente il Tavolo.

7. La partecipazione al Tavolo Tecnico Direttivo non comporta alcun compenso.

Art. 7

Proprietà delle dotazioni strumentali e titolarità dei dati

1. Le Regioni restano titolari esclusive delle proprie dotazioni strumentali all'interno della infrastruttura interregionale SPIN3.
2. Le Regioni si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione tutti i dati pregressi in loro possesso.
3. Tutti i dati prodotti in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi di titolarità comune delle Parti.
4. La diffusione dei dati della rete in tempo reale e dei dati di archivio è libera e senza oneri per l'utenza.

Art. 8

Durata e termini

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore alla data del 1° gennaio 2023, ha durata biennale fino al 31 dicembre 2024. L'Accordo può essere prorogato o rinnovato d'intesa tra le Parti entro la scadenza dello stesso;
2. Alla scadenza del presente Accordo, qualora non prorogato o rinnovato, tutte le dotazioni strumentali di proprietà torneranno alla gestione delle rispettive Regioni, accompagnate da una dettagliata relazione, redatta a cura del Tavolo Tecnico Direttivo, attestante lo stato di consistenza delle stazioni, la loro strumentazione e i dati rilevati.

Art. 9

Oneri fiscali

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B del DPR 642/72 e s.m.i.

Art. 10

Modifiche

Le modifiche al presente Accordo sono stabilite per iscritto tra le Parti aderenti.

Art. 11

Riservatezza - trattamento dei dati

1. Per le finalità indicate all'art.1 del presente accordo, contitolari del trattamento dati sono le Parti, ognuna in relazione all'uso del servizio di rete GNSS SPIN 3 sul territorio di propria competenza;
2. Ogni Regione provvede autonomamente alla nomina del Responsabile esterno del trattamento, da individuarsi nel CSI-Piemonte in qualità di gestore della Rete GNSS SPIN 3 per conto delle Parti;
3. L'informativa prevista dall'Art. 13 del GDPR, condivisa dalle Parti, è pubblicata sul sito web del servizio di posizionamento SPIN3;
4. Per eventuali contatti con i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) di ciascuna Regione coinvolta nell'Accordo si rimanda ai rispettivi portali istituzionali.

Art. 12

Definizione delle Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero

insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

2. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione è competente il Foro di Torino.

Art. 13

Firma - Sottoscrizione

Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Per Regione Lombardia

Per Regione Piemonte

Per Regione Autonoma
Valle d'Aosta
